

LVIA

REGOLAMENTO TERRITORIO

Richiamo statutario: Il nostro statuto così prevede all'art. 6

La LVIA riconosce l'importanza del radicamento sul territorio e promuove l'impegno attivo dei propri associati e simpatizzanti, fissando le regole attraverso cui le realtà territoriali trovano espressione nell'Associazione.

L'associazione riconosce le seguenti forme:

- *Le **antenne territoriali**, nei casi in cui il Presidente decida di attribuire deleghe specifiche di carattere istituzionale o operativo, nel rispetto delle diverse espressioni associative territoriali.*
- *I **gruppi, le associazioni ed i comitati di sostegno**, che collaborano con l'associazione per specifici obiettivi, oppure su base continuativa.*
- *Le **sedi territoriali associate**, che sono definite in base a:*
 - *un territorio univocamente definito*
 - *la loro costituzione in una "persona giuridica", che aderisce all'associazione in base a quanto previsto dall'art. 5*
 - *un reciproco riconoscimento formale con la LVIA, basata sulla constatazione dei requisiti fissati per regolamento Il regolamento stabilisce le modalità di relazione tra le diverse realtà decentrate e territoriali e la sede centrale.*

Art 1

Il presente regolamento, ai sensi dell'art 6 dello Statuto LVIA, definisce le relazioni tra le diverse realtà territoriali della LVIA, costituite da associati e simpatizzanti, e la sede centrale.

L'associazione intende disciplinare la propria presenza sul territorio nazionale con il duplice obiettivo di garantire l'autonomia di operatività e di governo delle diverse realtà territoriali e contemporaneamente di armonizzare le progettualità specifiche dei territori con quelle della sede centrale.

Art 2

Sono esclusi dal presente regolamento il rapporto di associazione stabilito con la LVIA da altre persone giuridiche (vedi regolamento soci) nonché ogni altro tipo di alleanza, accordo o collaborazione con persone giuridiche di diritto pubblico o privato che non sia elemento costitutivo di una delle presenze territoriali LVIA di cui agli articoli seguenti.

CAP. 1 - Sedi territoriali associate

Art 3 Definizione

La sede territoriale associata è una persona giuridica autonoma cui la LVIA, in forza di un reciproco riconoscimento formale, riconosce l'affiliazione in un contesto territoriale definito.

Art 4 Requisiti

I requisiti richiesti alla realtà territoriale per essere riconosciuta quale sede territoriale associata sono:

Essere una persona giuridica regolarmente costituita secondo la normativa vigente

Avere nel proprio statuto/atto costitutivo un esplicito riferimento di condivisione e appartenenza alla LVIA

Avere almeno tre persone fisiche socie della persona giuridica tra i soci in regola della LVIA.

Art 5: Percorso di riconoscimento

Su iniziativa di una delle due realtà si attiva la verifica dei requisiti di cui all'art 4. Il Consiglio LVIA si pronuncia con deliberazione, tenuto conto della qualità e intensità della collaborazione già avvenuta nel tempo e valutata la solidità ed il profilo giuridico della specifica realtà territoriale.

Art 6 Obblighi e diritti reciproci

La sede territoriale rimane autonoma amministrativamente ed economicamente.

LVIA e la sede territoriale associata si impegnano con atti formali a

- una reciproca armonizzazione delle programmazioni di attività. In tale contesto può prevedersi un sostegno economico di LVIA su iniziative programmate.
- una reciproca e costante informazione sui programmi e rendiconti di attività.

La LVIA si impegna a coinvolgere le sedi territoriali in un percorso condiviso tra le diverse entità a livello formativo

Con eventuali deleghe del Presidente la sede territoriale può essere incaricata di specifiche rappresentanze formali in contesti locali.

Nel contesto della propria attività la sede territoriale partecipa e organizza iniziative di raccolta fondi per i programmi LVIA.

La sede territoriale può fungere da supporto ad azioni di formazione, informazione sensibilizzazione e progettazione programmate dalla sede centrale.

Il Presidente della sede territoriale associata individua tra i membri della stessa, ai fini dell'art 13 dello Statuto, un proprio rappresentante senza diritto di voto nel Consiglio di LVIA.

Art 7 Procedura di scioglimento del vincolo

Il Consiglio LVIA, in qualsiasi momento, verificata la carenza sopravvenuta di almeno uno dei requisiti di cui all'art 4, oppure la sostanziale inattività da oltre un anno, può pronunciarsi sulla decadenza del vincolo.

CAP. 2 – Gruppi

Art 8 Definizione e forme

I gruppi LVIA sono costituiti da una pluralità di persone fisiche (almeno 3) che si riconoscono e si impegnano collettivamente verso i valori perseguiti da LVIA e/o aderiscono ad una proposta LVIA. Possono essere riconosciuti come gruppi LVIA i più diversi tipi di aggregazione, formale o informale, durevole o a termine.

Art 9 Percorso di riconoscimento

- 1) I gruppi possono nascere da una proposta LVIA, nel contesto di campagne tematiche (es. club acqua è vita, club molla la plastica) o di radicamento territoriale. In tale caso LVIA propone un percorso formalizzato con eventuali indicazioni specifiche.
- 2) I gruppi possono nascere su iniziativa autonoma o conseguente all'attività di soci, volontari ecc.(gruppi simpatizzanti). In tal caso LVIA, attraverso gli uffici preposti ed eventualmente con l'operato di soci delegati, definisce con il gruppo un percorso di avvicinamento e la formalizzazione di un progetto (analogamente a quanto previsto per i soci)

In entrambi i casi il gruppo viene riconosciuto con atto della Presidenza sulla base delle verifiche predisposte dagli uffici del settore preposto (Italia e territorio)

Art 10 Obblighi e diritti reciproci

I gruppi operano in autonomia e gratuità nei confronti di LVIA.

Possono godere di interventi finanziari da parte della sede centrale per specifiche iniziative inserite nei programmi LVIA

Il gruppo deve indicare un referente incaricato dei rapporti con LVIA. I gruppi possono utilizzare il nome "gruppo LVIA" nei contesti definiti nell'ambito del progetto/campagna di adesione. Il recapito del gruppo viene inserito nelle liste e pubblicazioni ufficiali di LVIA.

La LVIA si impegna a coinvolgere le realtà territoriali in un percorso condiviso tra le diverse entità a livello formativo

Art 11 Procedura di scioglimento del vincolo

La Presidenza LVIA, in qualsiasi momento, verificata la carenza sopravvenuta di almeno uno degli elementi che hanno portato al riconoscimento del gruppo, può dichiararne la decadenza.

CAP. 3 – Antenne territoriali

Art 12 Definizione

L'antenna territoriale è costituita da una delega del Presidente ad un socio LVIA per una rappresentanza istituzionale o operativa specificamente definita. Possono essere considerate tali le presenze territoriali

disponibili a svolgere compiti da referente.

Art 13 Procedura di nomina

Il presidente sentito l'operativo e eventualmente la sede territoriale interessata, individua delle opportunità a progetto su un territorio definito relativamente ad azioni specifiche da intraprendere. Il presidente assegna e revoca la delega con proprio atto

Art 14 Requisiti e funzioni

Il referente dell'antenna deve essere un socio LVIA. Non ha autonomia giuridica ed amministrativa oltre quanto definito nella delega.